

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1290-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 ottobre 1961

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1962 (V. Stampato n. 3398)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1962*

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituita dalle seguenti:

« L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione ».

Art. 2.

Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, gli interessati, che abbiano già presentato domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati potranno conseguire la conferma delle agevolazioni tributarie, purchè abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione del-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati che avessero nel triennio conseguito il fine dell'acquisto potranno ottenere la conferma delle agevolazioni tributarie, anche se non abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero per l'industria ed il com-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

l'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del Registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

mercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del Registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente.